



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2020

Disposizioni per la tutela dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, novella il codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre il divieto di realizzare, presso i siti dichiarati patrimonio dell'UNESCO, le infrastrutture, o di consentirvi l'esercizio di attività atte allo stoccaggio:

- di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici;
- superficiale di gas naturali;
- sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto;
- di prodotti combustibili solidi.

Tale principio riprende quanto già previsto dal vigente comma 17 dell'articolo 6 del medesimo codice, ai sensi del quale nel perimetro delle aree marine e costiere dichiarate protette sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

In questo particolare contesto si intende rafforzare la tutela del patrimonio UNESCO e del suo immenso valore per tutta l'umanità.

L'introduzione del nuovo divieto riferito allo stoccaggio di gas naturali e prodotti chimici e petroliferi si rende necessaria anche alla luce delle vicende legate alla realizzazione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val da Rio, nel Comune di Chioggia. Il porto di Chioggia, infatti, si caratterizza per una stretta vicinanza del canale navigabile al centro cittadino e a zone

densamente popolate, pertanto l'eventuale realizzazione del deposito costiero e il transito di navi gasiere comporta necessariamente una modifica del piano regolatore portuale che attualmente non consente tale attività. Procedimento, quest'ultimo, che non è stato mai effettuato in relazione al costruendo impianto di deposito GPL che ad oggi non è in esercizio.

Il presente disegno di legge prevede l'introduzione di un comma aggiuntivo, il comma 17-bis, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce, al primo periodo, che nei territori e nei siti inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », ossia nella lista UNESCO, sono vietate le attività di stoccaggio ivi precisate.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge reca disposizioni di salvaguardia volte a disciplinare le sorti dei titoli abilitativi rilasciati alla data di entrata in vigore della presente normativa, distinguendo a seconda che le attività di stoccaggio qui interessate siano o meno già iniziate alla data di entrata in vigore della novella. In particolare se le attività di stoccaggio insediate nei siti UNESCO non sono ancora iniziate o collaudate, i titoli abilitativi già rilasciati perdono efficacia *ex tunc*.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di interventi di bonifica e ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o per i gestori delle aree ove insistono le attività indicate al comma 17-bis.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *17-bis.* Al fine di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale, nei territori e nei siti inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono vietate le attività di:

- a) stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici;
- b) stoccaggio superficiale di gas naturali;
- c) stoccaggio sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi;
- d) stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto;
- e) stoccaggio di prodotti combustibili solidi ».

2. I titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge per le attività di stoccaggio di cui all'articolo 6, comma *17-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, perdono efficacia *ex tunc* se le medesime attività non risultano ancora collaudate o avviate alla data di en-

trata in vigore della presente legge. Restano fermi gli obblighi di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori delle aree ove insistono le attività di cui all'articolo 6, comma 17-*bis*, del medesimo decreto legislativo.